STATUTO

Articolo 1-Costituzione

E' costituita l'Associazione senza fine di lucro denominata "IL NOSTRO FOCOLARE - ONLUS"

L'associazione, agli effetti fiscali, assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2-Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Roma -Via Ponte Gardena 37 e potrà essere cambiata con decisione dell'assemblea degli associati presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

La sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Articolo 3-Scopo dell'Associazione

L'Associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, realizzando iniziative volte a promuovere la persona con handicap mentale, per favorirne l'integrazione sociale, lavorativa e culturale.

In particolare l'Associazione realizza iniziative di sostegno, accoglienza e animazione riferite alle esigenze delle persone portatrici di handicap mentale e delle loro famiglie.

Pertanto, nell'ambito del suddetto scopo associativo e/o in connessione col medesimo:

- può promuovere e gestire case-famiglia, comunità alloggio, centri ricreativi ed educativi residenziali e non;
- può organizzare soggiorni speciali, attività varie di animazione, gruppi di incontro e ogni altra forma di azione volta a favorire la socializzazione delle persone con handicap mentale;
- può promuovere una partecipazione ad una vita familiare, di gruppo, relazionale e di lavoro
- può organizzare convegni, fiere e manifestazioni di ogni natura;

- può promuovere laboratori protetti e integrati, di attività artigianali, agricole o altro, finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- può svolgere anche tutte le azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche delle proprie attività, nonché volte a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle medesime.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi,può assumere personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 4-Associati

Possono partecipare all'Associazione le persone che ne condividono l'ispirazione e contribuiscono secondo le proprie possibilità al perseguimento degli scopi associativi, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi dell'associazione

I Soci pagano una quota annuale che verrà fissata anno per anno dall'Assemblea degli Associati.

Essi partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e cura l'annotazione sul libro degli associati. Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

L'associazione si avvale anche dell'apporto dei sostenitori i quali, condividendone le finalità, concorrono a sostenere le attività e i progetti con regolari contributi economici.

Articolo 5-Perdita della qualità di associato

I soci cessano di appartenere all'associazione per:

a) recesso: può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

b) decadenza: può essere dichiarato decaduto il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di mancato pagamento della quota sociale la decadenza avviene su

decisione del consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

c) esclusione: può essere escluso il socio che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione, che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti, che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Articolo 6-Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, stabilita anno per anno dall'Assemblea.

Articolo 7-Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, destinato a realizzare e sostenere le attività istituzionali e quelle connesse, è costituito dal Fondo Comune, alimentato da:

a) le quote associative versate dagli associati;
b) ogni donazione,lascito,contributo o regalia a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
c) i proventi delle attività produttive marginali e direttamente connesse allo scopo associativo eventualmente avviate;
d) tutti i beni mobili e immobili o di altra natura acquistati con le risorse dell'Associazione o ad altro titolo pervenuti alla medesima;
e) tutti gli eventuali avanzi di gestione

Gli amministratori possono distinguere, nell'ambito del Fondo Comune, apposite riserve straordinarie, costituite per particolari scopi associativi o per coprire specifici rischi o oneri futuri.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8- Esercizio sociale. Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio direttivo è tenuto a redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il bilancio o rendiconto annuale va approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Oltre al bilancio, il Consiglio deve presentare all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento alle attività svolte, al numero degli associati ed ai programmi per l'anno in corso, con la proposta inerente alla quota associativa.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9-Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati
b) il Consiglio direttivo

Articolo10-Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza, dal VicePresidente o dal consigliere più anziano.

L'Assemblea viene convocata, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nella sede associativa e inviato anche per e-mail almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno per sottoporre alla stessa argomenti di particolare rilevanza, o quando sia richiesto da almeno un terzo degli associati, in questo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Nella sua riunione annuale l'Assemblea approva il bilancio o rendiconto e la connessa relazione , determina la quota associativa annuale e procede, ove occorra, alla nomina del Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti ai sensi dell'art.11.

L'Assemblea delibera altresì su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, purché regolarmente convocata. In difetto di convocazione l'Assemblea si ritiene validamente costituita qualora sia presente la totalità degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Ha diritto di voto ogni associato maggiore di età, che può farsi rappresentare per delega da un altro associato con diritto di voto. Nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

Quando l'Assemblea deve deliberare modifiche dello Statuto, la convocazione deve contenere nell'ordine del giorno il riferimento agli articoli dello statuto che si intendono modificare. Tali modifiche vengono approvate se votate dalla maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto , a cura di un segretario all'uopo nominato su proposta del Presidente, un verbale sottoscritto dai medesimi e riportato su apposito libro.

Articolo 11-Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata dal Consiglio direttivo nominato dall'Assemblea. E' composto da tre a nove membri scelti tra gli associati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione , compresi quelli dell'acquisto e del cambio di destinazione dei beni immobili e della loro eventuale alienazione, dell'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e per il compimento di tutte le azioni dirette o direttamente connesse al raggiungimento del fine statutario.

Il Presidente del consiglio direttivo ha la firma e la rappresentanza dell'associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno e dura in carica 3 anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità.

Il Consiglio direttivo può eleggere uno o più vicepresidenti ed affidare ai suoi membri deleghe formali o informali per incarichi permanenti o temporanei.

Spetta al consiglio direttivo , in particolare:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- determinare il programma di attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- deliberare l'ammissione di nuovi associati;

- stabilire e delegare i poteri di firma;
- curare la tenuta dei libri o registri obbligatori;
- compiere, infine, tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio è validamente riunito se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del consiglio viene redatto a cura di un segretario nominato dallo stesso consiglio, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo,che viene riportato su un apposito libro.

Articolo 12-Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata con lettera raccomandata inviata agli associati almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione, con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

La stessa assemblea nomina un liquidatore che provvede a tutti gli adempimenti, e cura la devoluzione del patrimonio obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla L.23.12.96, n.662,art.3, c.190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e detratte le spese necessarie alla liquidazione.

Articolo 13-Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le deliberazioni prese dall'Assemblea, purché non in contrasto con le norme di legge.